

COMUNE DI MISINTO

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

ART. 1 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (di seguito rappresentata con l'acronimo DSC):
- è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di seguito rappresentata con l'acronimo DSAN): è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registra e simili albi od elenchi, ma che riguardando la sfera personale dell'interessato sono da questo resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato;
- c) Documento amministrativo: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- d) collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
- e) collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;
- f) controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 OGGETTO E FINALITA' - PRINCIPI

- 1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione DSC e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DSAN presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche-dati al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.
- 2. 1 controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione sulle DSC e sulle DSAN, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

3. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà devono privilegiare la tempestività rispetto al numero complessivo delle verifiche

ART. 3 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

- 1. I controlli effettuati dai Servizi dell'Amministrazione Comunale sulle DSC e sulle DSAN ad essi presentate per l'attivazione di procedimenti, finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni, servizi possono essere svolti in forma puntuale o a campione, comunque qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.
- 2. Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle DSC e delle DSAN.
- 3. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero dei procedimenti complessivi avviati, determinata periodicamente dall'Amministrazione.

ART. 4 CONTROLLO PUNTUALE: TEMPISTICA DEI CONTROLLI

- 1. Le verifiche e i riscontri, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7, devono essere realizzati entro un termine non superiore a **15 giorni** dall'avvio del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive atto notorio, in relazione a:
- a) provvedimenti di erogazione di contributi o agevolazioni nel settore dei diritto allo studio, dei contributi sociali e dell'edilizia agevolata
- b) provvedimenti di assegnazione di benefici in genere
- c) aggiudicazione delle gare relative a lavori pubblici, forniture e servizi, precisando che la verifica riguarderà il primo in graduatoria
- d) concessione di licenze ed autorizzazioni commerciali
- e) iscrizioni ruolo tarsu
- f) assunzione di personale

ART. 5 SEGNALAZIONI

1. Qualora all'Amministrazione pervengano segnalazioni da parte di altre pubbliche Amministrazioni su problematiche inerenti alle dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, l'operatore dei servizio interessato deve, entro 30 giorni, sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

ART. 6 CONTROLLI A CAMPIONE: PARAMETRO E TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. Il parametro minimo dell'attività di controllo a campione, per ciascun servizio/ufficio, è determinato nella percentuale minima dei 10%, da svolgersi nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica. La

percentuale va determinata su un numero congruo di dichiarazioni presentate in ordine a particolari categorie di procedimenti amministrativi. In ogni caso le percentuali di DSC o DSAN sottoposte al controllo a campione non può essere inferiore al 10% delle istanze presentate nel corso dell'anno in relazione al procedimento preso in esame. Le percentuali di documenti contenenti dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo possono essere elevate con disposizione del capo area in relazione a:

- mutamenti dei quadro funzionale di riferimento per l'Ente locale tali da comportare un sostanziale aumento delle istanze nei procedimenti monitorati;
- mutamenti dei quadro organizzativo dell'Ente locale, tali da consentire una sostanziale revisione dei carichi di lavoro e la destinazione dì risorse umane all'attività di controllo in modo continuativo/stabile.
- 2. La scelta delle istanze da sottoporre a controllo a campione deve essere fatta di norma., con **cadenza trimestrale**, mediante sorteggio della percentuale sopra indicata delle istanze presentate ad ogni servizio/ufficio.
- 3. Il responsabile di servizio può stabilire una diversa cadenza motivata da esigenze organizzative o dal carico di lavoro conseguente a specifici procedimenti amministrativi che rechino un esiguo od elevato numero di istanze.

ART. 7 ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

- 1. L'attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere anzitutto finalizzata a rilevare la presenza di eventuali errori sanabili. E' possibile infatti che il dichiarante abbia indicati dati ed informazioni non precisi, per errore ritenuto scusabile. In tal caso il servizio procedente dovrà verificare:
- a) l'evidenza dell'errore (per es. dati anagrafici con date invertite);
- b) la sua non incidenza effettiva e sostanziale sul procedimento in corso;
- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
- 2. Il controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte nelle dichiarazioni, deve essere sviluppato con riferimento ai seguenti elementi:
- a) specifici oggetti d'indagine (ossia elementi contenutistici di rilievo inseriti nella dichiarazione e caratterizzanti la stessa in relazione alla tipologia del procedimento attivato)
- b) indicatori di rischio (ossia elementi In grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti).
- 3. In riferimento al punto b) il controllo, relativo alle DSC deve derivare da precisi raffronti con i suddetti indicatori di rischio quali:
 - un confronto tra le banche dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza (informazioni differenti per procedimenti analoghi)
 - imprecisioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo da non consentire all'amministrazione stessa un'adeguata e completa valutazione degli elementi prodotti
- 4. Il controllo delle DSAN, ispirato da elementi poco chiari può essere, invece, condotto qualora siano presenti i seguenti indicatori di rischio:
- indeterminatezza della situazione descritta e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro oggettivi
- lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione in sede di istanza o di procedimento suppletivo.

- 5. I criteri sopra specificati si applicano anche ai controlli a campione. Per questi ultimi, i controlli potranno, altresì, orientarsi a quei dati ed informazioni contenuti in DSC e DSAN relativamente a:
- procedimenti ad alto volume di gestione (es. iscrizione a scuola materna o asilo nido) aventi natura particolarmente complessa (situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici riferimenti economico e/o reddituali ecc.)
- procedimenti che presentano profili di notevole rilevanza per l'Amministrazione, in quanto finalizzati ad ottenere benefici di natura economica o assimilabili (in ambito socio-assistenziale per contributi a singoli o associazioni, per diritto allo studio, nell'edilizia residenziale pubblica).

ART. 8 COLLABORAZIONE DA PARTE DELL' INTERESSATO

1. E' opportuno tenere in considerazione la previsione normativa data dall'art.2, comma 3, dei D.P.R. n. 403/98 che stabilisce che nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In tale caso per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia in possesso. Tuttavia deve rammentarsi che l'interessato non ha un onere preciso in tal senso, ma svolge nei confronti dell'Amministrazione richiedente una semplice azione di collaborazione (peraltro a tutto suo vantaggio).

ART.9

CONFRONTO DI DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI IN DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTÍFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO CON DOCUMENTI AGGIORNATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Gli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale procedono a verifiche e controlli incrociati di dati e informazioni resi in dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti notorio anche mediante confronto con dati e informazioni riguardanti il soggetto interessato, acquisiti da altri settori dei Comune per differenti attività istituzionali. L'analisi comparata deve ovviamente aversi con documenti aggiornati, possibilmente contemporanei o posteriori all'istanza per cui la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata resa. Possono essere utilizzati a tal fine anche verbali di ispezioni o documenti relativi ad accertamenti d'ufficio.

ART. 10

RELAZIONI ISTITUZIONALI E SCAMBI DI DATI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DI CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

1. Nell'art. 11 dei D.P.R. n.403/1998 è previsto che l'amministrazione procedente richieda direttamente alla pubblica amministrazione competente al rilascio della certificazione una conferma scritta dei dati necessari. Tale conferma può essere acquisita presso

l'amministrazione pubblica che detiene le informazioni poste a confronto e può essere acquisita anche per via telematica, prescindendo dall'acquisizione cartacea.

ART. 11

RILEVAZIONI DI FALSE DICHIARAZIONI 0 ATTESTAZIONI IN DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO (sussistenza reato ex art.483 cp)

- 1. Quando siano rilevati, in sede di controlli, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'amministrazione in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, si deve dar corso all'applicazione dell'art.26 della legge n. 15/68, con rilevanza della sussistenza di presupposti probatori per il reato punito dall'art. 483 dei codice penale. La rilevazione deve porre in evidenza l'eventuale associazione a tale reato di altre fattispecie, quali quelle previste dagli articoli 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri) e 496 (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) dello stesso codice. In caso di accertamento dei mendacio e della falsità delle dichiarazioni o delle attestazioni rese, l'operatore che ne rileva la non veridicità, in quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente con indicazione della "notitia criminins" e dei soggetto presunto autore dell'illecito penale.
- 2. La verifica della falsa attestazione ha inoltre effetti anche sul quadro di elementi di beneficio garantiti al soggetto sulla base dei provvedimento emesso con presupposti istruttori viziati dal mendacio, in quanto deve comportarsi l'immediata attivazione dei servizio competente dell'amministrazione, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale principio è stato ribadito dall'art.11, comma 3, dei D.P.R. n. 403/98, e comporta per l'amministrazione l'obbligo di adottare tutti gli atti necessari per sanare la situazione "falsata" e per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni.